

La licenza per uso di caccia abilita ad ogni uso del fucile

CASS, SEZ. I, 24 aprile 1997

L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma anche se l'esercizio stesso venga attuato non per l'attività venatoria ma per fini diversi, compresi quelli non leciti. Invero, le finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli sono, in genere, penalmente irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa (o penale, a seconda dei casi) dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione.

La Cassazione ha fatto definitivamente giustizia del problema della possibilità per il questore di limitare la validità di una licenza di porto d'armi. Come è noto, alcuni anni orsono il Ministero dell'Interno, violando consapevolmente la legge, emanava una circolare (invece del prescritto decreto) che modificava il modello della licenza di porto di fucile imponendo che in luogo della frase "licenza ANCHE per uso di caccia" vi si scrivesse solamente "per uso di caccia". Ciò nell'assurdo intento di limitare il valore di una licenza stabilito per legge (sarebbe come se il Ministero dei trasporti rilasciasse patenti di cat B. valide solo per macchine con meno di 10 cavalli e di colore rosso!). Ora la Cassazione ha stabilito che la licenza di porto di fucile abilita al porto dell'arma in qualunque situazione e circostanza. Se poi il porto avviene con modalità o per fini illeciti si risponderà della specifica condotta illecita, ma non di porto illegale di arma. In altre parole il cacciatore che va con il fucile a commettere una rapina, risponderà di rapina a mano armata, ma non di porto illegale di arma. Quindi il principio ora vigente è il seguente: chi ha una licenza di porto di fucile per uso di caccia, può portarlo per ogni scopo lecito, e quindi anche per difesa personale o per sparare all'aperto anche in tempo di caccia chiusa. Deve solo badare di non violare la normativa che vieta il porto di armi cariche in certi luoghi o in certe situazioni. In questo senso si era già espressa la giurisprudenza di merito e la stessa Cassazione con sentenza 19 gennaio 1987. È veramente giunto il momento che il Ministero dell'Interno prenda doverosamente atto che le circolari sull'ANCHE hanno fatto il loro tempo e sono illegittime.

SEZ. 1, SENTENZA N. 16790 del 08/04/2004

L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio venatorio o per lo sport del tiro a volo rende legittimo il porto di detta arma, quantunque quest'ultima venga usata per fini diversi, anche se illeciti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa dell'eventuale abuso accertato, cui possono conseguire provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione. (Nella specie il fucile era stato utilizzato per minacciare una persona).